

# Circolare Notiziario n. 6/2023

30 giugno 2023

ISSN 2465-3543



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Aiuto alla crescita economica \(ACE\) soggetti Ires](#) Pag. 4
- [Calcolo dell'ACE per soggetti Irpef](#) Pag. 5
- [Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires](#) Pag. 6
- [Benefici premiali collegati agli ISA](#) Pag. 7
- [Imposte indirette nelle assegnazioni agevolate](#) Pag. 8



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Verbale Consiglio di Amministrazione per differimento approvazione del bilancio](#) Pag. 9
- [Principali variazioni in dichiarazione dei redditi](#) Pag. 10
- [Check list versamenti modello Redditi PF](#) Pag. 11
- [Check list controllo modello Redditi PF](#) Pag. 13
- [Check list compensazione crediti da dichiarazione dei redditi](#) Pag. 15
- [Check list canoni percepiti per locazione immobili](#) Pag. 16



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Verifica requisiti società di comodo](#) Pag. 17
- [Deducibilità dell'Imu](#) Pag. 18
- [Registrazione contabile delle imposte d'esercizio](#) Pag. 19
- [Nuovo modello IVA "TR"](#) Pag. 20



## NON SOLO IMPRESA

- [Conguagli del modello 730/2023](#) Pag. 21
- [Sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali](#) Pag. 22
- [R.E.N.T.Ri. - Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti](#) Pag. 23



## AGEVOLAZIONI

- [Esenzioni Imu dal 2023](#) Pag. 24
- [Finanziamento alle imprese dei Comuni alluvionati della Regione Marche](#) Pag. 25



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di luglio 2023](#) Pag. 28

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

**EDITORE E PROPRIETARIO:**  
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 10.400 interamente versato  
**SITO WEB:** [www.ratio.it](http://www.ratio.it)  
**E-MAIL:** [servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)  
**DIRETTORE RESP.:** Anselmo Castelli  
**VICE DIRETTORE:** Stefano Zanon  
**COORDINATORE SCIENTIFICO:** Stefano Zanon

#### COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

#### CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,  
Stefano Zanon

#### COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperì, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, F. Zuech

#### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

**DIFFUSIONE:** Circolare diffusa per e-mail.

#### SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****PROROGA  
DEI VERSAMENTI**

- Con un comunicato del 14.06.2023 il Ministero dell'Economia ha anticipato che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa), i termini in scadenza al 30.06.2023 dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva:
  - al 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione;
  - al 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
- Si precisa, inoltre, che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'art. 27, c. 1, D.L. 98/2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir soggette agli Isa.

**DEDUZIONI  
FORFETTARIE  
AUTO-  
TRASPORTATORI**

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2023 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'art. 66, c. 5, 1° periodo Tuir.
- Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2022 nella misura di € 48,00.
- La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

**BONUS ACQUISTO  
BENI STRUMENTALI  
NEL MODELLO  
REDDITI**

- L'Agenzia delle Entrate, con 2 Faq pubblicate il 5.06.2023 sul proprio sito Internet, ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione per l'acquisto di beni nuovi strumentali e alla relativa compilazione del modello Redditi. In particolare, ha precisato che nel rigo RU130 del modello Redditi 2023 devono essere indicati gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto di tale dichiarazione (2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Nessuna ripetizione, dunque per l'investimento prenotato nel 2021 e completato nel 2022. In analogia, gli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati nel 2020, ma interconnessi nel 2022, devono essere indicati, anche per effetto di una dichiarazione integrativa, solamente nel modello Redditi 2021.

**ESCLUSI DA  
SVALUTAZIONE  
I CREDITI COPERTI  
DA GARANZIA**

- L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello n. 340/2023, ha fornito chiarimenti in materia di svalutazione crediti e determinazione della base di conteggio. In particolare, ha precisato che sono esclusi dal conteggio dei crediti deducibili, ai sensi dell'art. 106, c. 1 Tuir, i crediti commerciali assicurati nella misura data dalla sommatoria dei massimali delle polizze sottoscritte. Resta fermo che le eventuali franchigie concorreranno alla determinazione delle perdite su crediti, nei periodi d'imposta in cui saranno soddisfatti i requisiti di cui all'art. 101, c. 5 Tuir.

**BLOCCHI  
MODELLI 730  
INCOERENTI  
O IRREGOLARI**

- L'Agenzia ha individuato con il provvedimento n. 203543/2023 gli elementi di incoerenza che potrebbero bloccare i rimborsi d'imposta contenuti nei modelli 730/2023.
- Gli alert previsti sono quelli identificati per gli anni precedenti: scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente; presenza di altri elementi di rilevante incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni (quelli che alimentano la precompilata) o a quelli esposti nelle certificazioni uniche; presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

**SPESE SANITARIE  
DETRAIBILI IN  
DICHIARAZIONE**

- Con le circolari n. 14/E e n. 15/E/2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di dichiarazione dei redditi e visti di conformità per l'anno d'imposta 2022, specificando che, per le sole spese sanitarie, il contribuente in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può esibire al CAF o al professionista abilitato, un prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata e l'importo delle spese sanitarie non è modificato, il CAF o il professionista abilitato è esonerato dalla conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie.

**Notizie in sintesi (segue)****PERDITA DELLA RATEIZZAZIONE**

- La Cassazione, con ordinanza n. 16062/2023, ha affermato che il termine ultimo per il versamento delle rate (ossia la scadenza della rata successiva) non può essere sforato. Pertanto, perde la rateizzazione il contribuente che versa con un giorno di ritardo la rata al Fisco.
- L'art. 10, c. 13-decies D.L. 201/2011, infatti, ha modificato l'art 3-bis D.Lgs. 462/1997 sostituendo il c. 4 che, nell'attuale formulazione, recita «Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo».

**PENALI CONTRATTUALI**

- Le penali contrattuali da ritardata esecuzione dei lavori o consegna ai clienti devono essere iscritte nella voce B.14 "oneri diversi di gestione" del conto economico, così come dispone il principio contabile Oic 12 che ha espressamente previsto che in tale voce rientrano, tra gli altri, gli oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali.
- Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, tali penali sono deducibili dal reddito d'impresa, poiché, trattandosi di patti accessori del contratto, non hanno finalità sanzionatorie e punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e determinare preventivamente la misura del risarcimento in caso d'inadempimento, sono inerenti all'attività d'impresa.

**RILEVANZA DEI COSTI NELL'ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO**

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 12.05.2023, n. 1766, ha stabilito che in caso di rettifica analitico-induttiva derivante da prelievi bancari non giustificati, occorre tenere conto dell'incidenza dei relativi costi.
- La pronuncia recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023, secondo cui la previsione dell'art. 32 D.P.R. 600/1973 si sottrae alle censure di incostituzionalità qualora il contribuente possa sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e in particolare possa eccepire l'incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati. Tali conclusioni sono state poi affermate anche dalla Cassazione (ordinanze n. 5586/2023 e n. 6874/2023).

**COMUNICAZIONI INAIL DELL'ESISTENZA DI DEBITI**

- L'Inail, nella circolare n. 28/2023, ha reso noto che, a partire dal mese di giugno 2023, segnalerà all'imprenditore e al collegio sindacale, se presente, la maturazione di debiti d'importo superiore a € 5.000,00 per premi dovuti e non versati, illustrando il nuovo adempimento introdotto dal codice della crisi d'impresa, a partire dal 15.07.2022.
- L'obbligo è già previsto per l'Inps, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in qualità di «creditori pubblici qualificati».
- La comunicazione è fatta a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, raccomandata con avviso ricevimento, inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

**SOSPENSIONE ADEMPIMENTI DEL COMMERCIALISTA PER MALATTIA**

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con i Pronto Ordini nn. 204/2022 e 76/2023, ha chiarito che è possibile la sospensione degli adempimenti per malattia del professionista solamente se i clienti hanno conferito il mandato al consulente prima del verificarsi della malattia, dell'infortunio, del ricovero in ospedale o della terapia domiciliare.
- Inoltre, per legittimare la sospensione, è necessario che il consulente invii la documentazione necessaria alla Pubblica Amministrazione e non all'Ordine di appartenenza.

**APP PER DIMOSTRAZIONE ISCRIZIONE ALBO DEI GESTORI AMBIENTALI**

- Dal 15.06.2023 è attiva la nuova funzionalità per dimostrare l'iscrizione dei trasportatori di rifiuti all'Albo nazionale gestori ambientali.
- In sede di controllo anche su strada si potrà accedere al certificato di iscrizione con un Qr Code contenuto in un attestato. La dematerializzazione si estende alle categorie diverse dai trasportatori di rifiuti e comunque obbligate a iscriversi all'Albo.
- L'impresa deve entrare nella propria area riservata, accedendo al sito [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it); nel controllo, le autorità potranno decodificare i dati cifrati con un'app che richiede di registrarsi al portale <https://banca dati.albonazionalegestoriambientali.it>.

**INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI**

- Dal 6.07.2023 sarà operativo l'Inad, l'Indice nazionale dei domicili digitali, dove i cittadini potranno registrare la propria Pec e ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della pubblica amministrazione. Quest'ultima, infatti, utilizzerà il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale e chiunque potrà consultare liberamente il registro dall'area pubblica del sito, inserendo il codice fiscale della persona di cui si intende conoscere il domicilio digitale.

30 giugno 2023



## APPROFONDIMENTO

**Aiuto alla crescita economica (ACE) soggetti Ires**

Per il 2022 l'ACE è costituita esclusivamente dalla componente ordinaria ex D.L. 201/2011 in quanto la super ACE era limitata al 2021. L'art. 1 D.L. 201/2011 definisce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al rendimento nozionale riferibile al nuovo capitale immesso nell'impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'**aliquota percentuale (pari all'1,3%)**, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. È possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per incapienza e l'eventuale deduzione non utilizzata nel modello Redditi, in quanto eccedente il reddito imponibile. **In alternativa, la deduzione non utilizzata può essere trasformata in un credito d'imposta, utilizzabile in diminuzione dell'Irap, in 5 quote annuali di pari importo ovvero in credito d'imposta per l'importo delle relative imposte anticipate (D.L. 18/2010).**

## Esempio

## Calcolo agevolazione ACE

Dati	
2011	• 30.06: accantonamento dell'utile 2010, pari a € 300, a riserva disponibile.
2012	• 30.06: accantonamento dell'utile 2011, pari a € 400, a riserva disponibile.
2013	• 30.06: accantonamento dell'utile 2012, pari a € 500, a riserva disponibile. • 31.07: conferimento in denaro pari a € 1.000. • 30.11: distribuzione della riserva di utili ai soci per € 1.300.
2014	• 30.06: accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2013, pari a € 1.100 • 1.09: versamento in conto capitale di € 100.000 da parte dei soci
2015-2021	• 30.06: accantonamento dell'utile anno precedente pari a € 4.000, a riserva disponibile.
2022	• 30.06: accantonamento dell'utile 2021 pari a € 2.000, a riserva disponibile. • Patrimonio netto al 31.12.2022 (utile 2022 incluso): € 124.000. • Reddito complessivo netto 2022 dichiarato: € 1.000. • Eccedenza Ace del periodo precedente: € 96.
2023	30.06: accantonamento dell'utile 2022 pari a € 1.000, a riserva disponibile (irrelevante per le variazioni di periodo 2022).

Movimentazione patrimonio netto	Data	Importo	Ace 2022	Effetti ai fini Ace
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2010	30.06.2011	300	300	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2011	30.06.2012	400	400	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2012	30.06.2013	500	500	
Conferimento in denaro	31.07.2013	1.000	1.000	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2013	30.06.2014	1.100	1.100	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Versamento soci in conto capitale	1.09.2014	100.000	100.000	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2014-2020	30.06.2015-2021	4.000	4.000	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2021	30.06.2022	2.000	2.000	
<b>(A) Incremento rilevante</b>			<b>109.300</b>	
Attribuzione ai soci a qualsiasi titolo	30.11.2013	1.300	1.300	Il decremento rileva dall'inizio dell'esercizio.
<b>(B) Decremento rilevante</b>		-	<b>1.300</b>	
<b>(C) Incremento netto rilevante (A - B)</b>		-	<b>108.000</b>	

Calcolo			
<b>(D) Ace potenziale per 2022 (C x 1,30%)</b>	1.404,00		-
<b>(E) Patrimonio netto</b>	<b>124.000,00</b>	Incluso l'utile 2022.	
<b>(F) Ace effettivo per 2022 (1,30% x minore tra C e E)</b>	<b>1.404,00</b>	L'agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra l'incremento netto rilevante e l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio.	
<b>(G) Eccedenza di ACE riportata da esercizio precedente (sia ACE ordinaria sia super ACE)</b>	<b>96,00</b>	ACE riportata a nuovo nel rigo RS 113, col. 14 del modello Redditi SC 2022 per incapienza.	
<b>(H) Totale detassazione in Redditi 2023 (F + G)</b>	<b>1.500,00</b>		-
<b>(I) Reddito complessivo dichiarato</b>	<b>1.000,00</b>	L'ACE consente una variazione fino a concorrenza del reddito complessivo dichiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per effetto dell'agevolazione.	
<b>(L) Ace utilizzabile nel 2022 (pari al reddito complessivo, se inferiore all'ACE effettivo) [minore tra H e I]</b>	<b>1.000,00</b>	Fino ad azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN.	
Eccedenza di ACE riportabile negli esercizi successivi (Ace complessiva - ACE utilizzabile nel 2022) [H - L]	<b>500,00</b>	In presenza di perdita o di reddito complessivo non capiente, la maggiorazione ACE è riportabile negli esercizi successivi, fino a capienza del reddito dichiarato, pari all'importo del bonus non dedotto nel corso del periodo di imposta 2022.	

Nota L'incremento di patrimonio netto derivante da **finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato** erogati dai soci a favore della società non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento.



## CALCOLO ACE SOGGETTI IRES (COMPILABILE)



## Calcolo dell'ACE per soggetti Irpef

La L. 232/2016 ha disposto che l'Ace sia applicabile ai soggetti Irpef con le modalità ordinarie previste per i soggetti Ires. Il beneficio Ace per i soggetti Irpef, pertanto, è calcolabile secondo il criterio "incrementale", che misura le variazioni di capitale proprio, in luogo di quello in precedenza adottato in base al quale rilevava l'intero patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio. Inoltre, è riconosciuto, come incremento, la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.

### Esempio Calcolo agevolazione ACE

- Dati**
- Società di persone in contabilità ordinaria, con 2 soci al 50%.
  - Patrimonio netto al 31.12.2010: € 20.000.
  - Patrimonio netto al 31.12.2015: € 50.000 (comprensivo dell'utile 2015 pari a € 3.000).
  - 1.01.2016: conferimento in denaro per € 18.000.
  - 31.12.2016: utile 2016 pari a € 4.000 accantonato a riserva disponibile.
  - 1.01.2017: acquisto titoli di Stato per € 8.000.
  - 30.06.2017: prelevamenti in conto utili da parte dei soci per € 2.000.
  - 31.12.2017-31.12.2021: utile 2017-2021 pari a € 1.000 accantonato a riserva disponibile.
  - 31.12.2022: utile 2022 pari a € 400.
  - Patrimonio netto al 31.12.2022: € 71.000 (incluso l'utile 2022).

Periodi d'imposta	Stock incrementale	Incremento patrimoniale	Base calcolo ACE
2010-2015	Patrimonio netto al 31.12.2015 (+) 50.000		(+) <b>30.000</b> (A)
	Patrimonio netto al 31.12.2010 (-) 20.000		
	<b>Differenza (=) 30.000</b>		
Dal 2016	<b>• Variazioni in aumento:</b> (+) <b>23.400</b> (B)		(+) <b>13.400</b> (D)
	.. conferimenti in denaro <sup>(1)</sup> ;	18.000	
	.. utile 2016 - 2021 accantonato a riserva <sup>(2)</sup> ;	5.000	
	.. utile 2022.	400	
	<b>• Variazioni in diminuzione<sup>(3)</sup>:</b> (-) <b>10.000</b> (C)		
	.. attribuzioni di patrimonio netto a soci;	2.000	
	.. investimenti in titoli e valori mobiliari.	8.000	
	.. acquisto partecipazioni in controllate;	-	
.. acquisto aziende.	-		
<b>• Incremento totale (B-C):</b> (=) <b>13.400</b> (D)			
<b>(E) Incremento netto rilevante (A+D)</b>			<b>(=) 43.400</b>

Calcolo		
(F) ACE potenziale per 2022 (E x 1,30%)	564,00	-
<b>(G) Patrimonio netto</b>	<b>71.000,00</b>	Incluso l'utile 2022.
<b>(H) ACE effettivo per 2022</b> (1,30% x minore tra E e G)	<b>564,00</b>	L'agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra l'incremento netto rilevante e l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio.
<input type="text" value="Limite del patrimonio netto"/>		
(I) Reddito complessivo dichiarato	<b>400,00</b>	L'ACE consente una variazione fino a concorrenza del reddito complessivo dichiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per effetto dell'agevolazione.
<input type="text" value="Limite del reddito"/>		
<b>(L) ACE utilizzabile nel 2022</b> (pari al reddito complessivo, se inferiore all'ACE effettivo) [minore tra H e I]	<b>400,00</b>	Fino all'azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN.
Ecceденza di ACE attribuita ai soci (ACE complessiva - ACE utilizzabile nel 2022) [H - L]	<b>164,00</b>	

- Note**
- (1) Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
  - (2) L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
  - (3) Il decremento rileva dall'inizio dell'esercizio.



[CALCOLO ACE SOGGETTI IRPEF \(COMPILABILE\)](#)



## Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires

Dal 2019 sono in vigore le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 Tuir. In particolare, la disposizione è applicabile agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilievo, altresì, come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante.

Valore della produzione	A	100.000	+		
Costi della produzione	B	70.000	-		
Variazioni in aumento e in diminuzione in applicazione delle disposizioni fiscali, relativamente alle voci di bilancio di cui sopra.	B-bis	- 10.000	+/-		
<hr/>					
Differenza		20.000			
Ammortamenti e canoni di leasing rilevanti fiscalmente	C	10.000	+		
<hr/>					
Reddito operativo lordo (R.O.L.) <sup>(3)</sup>	D	30.000	=		
		30%	=		
30% del R.O.L. (fiscale)	E	9.000	+		
Riporto dell'eccedenza di R.O.L. dei 5 periodi precedenti (30%) <sup>(5)</sup>	F	----	+		
<hr/>					
	G	9.000	=	← Confronto →	

  

Oneri finanziari <sup>(4)</sup> • <b>Compresi</b> interessi impliciti in contratti <b>leasing</b> . • <b>Compresi</b> interessi passivi capitalizzati. • <b>Esclusi</b> interessi passivi indeducibili prioritariamente <sup>(1)</sup> .	H	25.000	+		
<hr/>					
Proventi finanziari <sup>(2)(4)</sup>	I	2.000	-		
<hr/>					
Riporto <b>eccedenza proventi finanziari</b>	I-bis	0	-		
<hr/>					
Oneri finanziari eccedenti i proventi finanziari (segno positivo)	L	23.000	=		
<hr/>					
Interessi passivi indeducibili nei precedenti periodi d'imposta	M	----	+		
<hr/>					
	N	23.000	=		

<p><b>Se N è maggiore di G</b></p> <p>Come nell'esempio proposto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli interessi passivi <b>deducibili</b> nell'esercizio sono pari a <b>G + I + I-bis</b> (11.000).</li> <li>• L'eccedenza non è deducibile nell'esercizio (25.000 - 11.000 = 14.000).</li> <li>• È possibile recuperare quanto non dedotto in un dato esercizio se, nell'esercizio successivo, dopo aver effettuato il conteggio, si ottiene un importo del 30% del R.O.L. (casella G) superiore all'importo degli interessi passivi di competenza di detto esercizio (la possibilità di riporto non presenta limitazione temporale).</li> </ul>
<p><b>Se N minore o uguale a G</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti gli interessi passivi (<b>H+M</b>) sono deducibili nell'esercizio.</li> <li>• L'<b>eventuale eccedenza di "G"</b> (ossia di R.O.L.) rispetto a "N", non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi in un dato esercizio, <b>aumenta il R.O.L. dei 5 esercizi successivi</b>.</li> </ul>

**Note**

1. Esempio: interessi passivi relativi a **immobili-patrimonio** (diversi da quelli per l'acquisto; questi ultimi, invece, rientrano nel calcolo ex art. 96 Tuir, mentre sono deducibili senza limiti solo se riferiti a immobili diretti alla locazione per le società immobiliari che svolgono, **in via effettiva e prevalente, attività immobiliare garantiti da ipoteca**).
2. **Compresi quelli impliciti** derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione sono ricompresi anche gli interessi attivi legali di mora.
3. **Ai fini del calcolo del ROL i valori sono assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa**, nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
4. L'art. 96, c. 3 Tuir include gli interessi passivi e oneri assimilati che risultano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, per i quali tale qualificazione sia confermata dalle disposizioni emanate in attuazione della derivazione rafforzata e che derivino da un'operazione o rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.
5. Utilizzo **prioritario del ROL dell'esercizio** e, successivamente, dell'eccedenza di ROL di esercizi precedenti a partire **dal meno recente**.



CASO PRATICO



## **Benefici premiali collegati agli ISA**

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 27.04.2023, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2022. Possono fruire del regime premiale anche i contribuenti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli Isa per i periodi d'imposta 2021 e 2022.

**Tavola**

**Livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo di imposta 2022, per accedere ai benefici premiali**

<b>Beneficio</b>	<b>Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2022</b>	<b>Criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2021 e 2022</b>
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la <b>compensazione</b> di crediti per un importo <b>non superiore a € 50.000 annui</b> , relativamente all' <b>Iva maturato per il 2023</b> , ovvero all'Iva infrannuale, maturato nei <b>primi 3 trimestri del 2024</b> (soglie cumulative per le richieste effettuate nel 2024) e per un importo <b>non superiore a € 20.000 annui</b> relativamente alle <b>imposte dirette e all'Irap maturati nel 2022</b> .	<b>8</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	<b>8,5</b> ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2022.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i <b>rimborsi del credito Iva</b> maturato per il <b>2023</b> , ovvero infrannuale maturato nei <b>primi 3 mesi del 2024</b> per un importo non superiore a € 50.000 annui (soglie cumulative con riferimento alle richieste effettuate nel 2024).	<b>8</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi.	<b>8,5</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	<b>9</b> ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2022.
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al periodo 2022.	<b>8</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative.	<b>9</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	<b>9</b> ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2022.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.	<b>9</b> nel periodo d'imposta di applicazione.	<b>9</b> ottenuto come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2021 e il 2022.

**ULTERIORI CONDIZIONI PER L'ACCESSO AI BENEFICI PREMIALI**

- I contribuenti che conseguono, **nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:**
  - applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
  - il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

**CAUSE DI ESCLUSIONE**

In presenza di cause di esclusione, ancorché il contribuente dovendo compilare il modello ISA, raggiunga un punteggio di affidabilità sufficiente a ottenere i benefici premiali, non è possibile accedervi.



## Imposte indirette nelle assegnazioni agevolate

La normativa agevolativa in materia di imposte indirette stabilisce che:

- l'Iva, se dovuta, deve essere assolta nei modi ordinari, con applicazione del reverse charge nei casi previsti se il beneficiario è un soggetto passivo Iva;
- l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà;
- le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Tipologia immobili	Società interessate	Iva a "monte"	Regime Iva assegnazione	Imposta		
				Registro	Ipotecaria	Catastale
Fabbricati strumentali per natura	Impresa costruttrice/ristrutturatrice che assegna <b>entro 5</b> anni dalla fine lavori	Detratta	Imponibile Iva	€ 200	€ 200	€ 200
	Altre imprese (anche costruttrice/ristrutturatrice che assegna <b>oltre 5 anni</b> dalla fine lavori)	Detratta	<b>Esente</b> <sup>1</sup>	€ 200	€ 200	€ 200
			Imponibile Iva <b>su opzione</b> (in <b>reverse charge</b> se il socio assegnatario è soggetto passivo d'imposta)	€ 200	€ 200	€ 200
Qualunque	Non detratta o non presente	Fuori campo Iva <sup>1</sup> (solo per assegnazioni)	4,50%	€ 50	€ 50	
Fabbricati abitativi	Impresa costruttrice/ristrutturatrice che assegna <b>entro 5</b> anni dalla fine lavori	Detratta	Imponibile Iva	€ 200	€ 200	€ 200
	Impresa costruttrice/ristrutturatrice che assegna <b>oltre 5 anni</b> dalla fine lavori	Detratta	<b>Esente</b> <sup>1</sup>	4,5% o 1%	€ 50	€ 50
			Imponibile <b>su opzione</b> ( <b>reverse charge</b> se il socio assegnatario è soggetto passivo d'imposta)	€ 200	€ 200	€ 200
	Altra impresa	Non rileva	Esente <sup>1</sup>	4,5% o 1%	€ 50	€ 50
Qualunque	Non detratta o non presente	Fuori campo Iva <sup>1</sup> (solo per assegnazioni)	4,50% (1% se "prima casa")	€ 50	€ 50	
Fabbricati non ultimati	Qualunque	Detratta	Imponibile Iva	€ 200	€ 200	€ 200
Terreni	<b>Agricoli</b>	Qualunque	Non rileva	Fuori campo Iva	7,5% € 200 <sup>2</sup>	€ 50 € 200 <sup>2</sup>
	<b>Edificabili</b>	Qualunque	Non detratta o non presente	Fuori campo Iva (solo per assegnazioni)	4,5%	€ 50
Detratta			Imponibile Iva 22%	€ 200	€ 200	€ 200

**Note**

1. **Verificare la necessità di operare la rettifica decennale** dell'imposta sull'acquisto/costruzione o sulle spese di recupero (art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972).
2. Se assegnatario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto all'Inps.

**Aspetti da valutare ai fini Iva**

- Tipologia del bene assegnato (terreno agricolo, edificabile, fabbricato abitativo o strumentale).
- Natura di "impresa costruttrice/ristrutturatrice" della società relativamente al fabbricato assegnato (rilevante nei 5 anni della fine lavori).
- Attività ordinariamente svolta dall'impresa assegnante (il regime di esenzione può far scattare il pro-rata per l'assegnazione di immobili non ammortizzabili oggetto dell'attività).
- Particolari agevolazioni in capo al socio assegnatario (fabbricato "prima casa" o qualifica di coltivatore diretto/lap per i terreni).
- In tutti i casi di assegnazione fuori campo Iva o esente, l'obbligo di rettifica (per decimi) dell'imposta detratta in sede di acquisto o di sostenimento di spese di ristrutturazione e incrementative, nel decennio anteriore all'operazione.
- Se il socio assegnatario è un'impresa nel caso in cui la società che assegna decide di optare per l'imponibilità in luogo dell'esenzione si applica il reverse charge, sia per i fabbricati abitativi sia per quelli strumentali [art. 17, c. 6, lett. a-bis) D.P.R. 633/1972].





## STRUMENTI OPERATIVI

**Verbale Consiglio di Amministrazione  
per differimento approvazione del bilancio**

Si propone un fac simile di verbale del Consiglio di Amministrazione per differimento approvazione del bilancio.

**Esempio****Fac-simile verbale Consiglio di Amministrazione per differimento approvazione del bilancio  
(in presenza)**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ....., alle ore ....., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ".....", presso la sede sociale in ....., Via ....., n. .... per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

- utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale per l'approvazione del bilancio chiuso al ....., dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. .... dello statuto sociale;**
- varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori:

- ..... (Consiglieri)
- ..... (Sindaci effettivi)

A norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del C.d.a. il Sig. ...., il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, dichiara la seduta validamente costituita.

I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig. ...., che accetta.

- Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale per l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. .... dello statuto sociale.**

Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. .... dello statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in presenza di particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società; in particolare il Presidente fa presente che .....

Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. .... dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo statuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio ..... e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il ..... del corrente anno.

- omissis -

.....  
(Il Presidente)

.....  
(Il Segretario)



**FAC SIMILE VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE PER DIFFERIMENTO APPROVAZIONE BILANCIO (IN PRESENZA) (COMPILABILE)**



## Principali variazioni in dichiarazione dei redditi

Il reddito d'impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni fiscali (quadro RF Modello Redditi).

Componenti economici	Riprese fiscali	Variazioni	
		In aumento	In diminuzione
<b>Plusvalenze</b>	Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell'esercizio.	NO	SÌ
	Quota da imputare all'esercizio (massimo 5 esercizi).	SÌ	NO
<b>Contributi in conto capitale</b>	Contributi complessivamente incassati.	NO	SÌ
	Quota da imputare all'esercizio (1/5).	SÌ	NO
<b>Spese di manutenzione su beni propri</b>	Spese dell'esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili.	SÌ	NO
	Quota di 1/5 dell'eccedenza di periodi precedenti, da imputare all'esercizio.	NO	SÌ
<b>Compensi amministratori</b>	Compensi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO
	Compensi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ
<b>Svalutazione crediti</b>	Accantonamenti eccedenti la quota deducibile.	SÌ	NO
<b>Spese di rappresentanza</b>	Quota eccedente i limiti di congruità.	SÌ	NO
<b>Spese di ospitalità</b>	25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.	SÌ	NO
<b>Contributi ad associazioni sindacali e di categoria</b>	Contributi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO
	Contributi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ
<b>Valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine periodo</b>	Perdite su cambi da valutazione.	SÌ	NO
	Utili su cambi da valutazione.	NO	SÌ
<b>Deducibilità Irap</b>	Deduzione forfetaria 10% per interessi.	NO	SÌ
	Deduzione 100% dell'Irap relativa al costo del lavoro.		
<b>Interessi passivi</b>	Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del ROL.	SÌ	NO
<b>Spese autovetture</b>	Ammontare indeducibile ex art. 164 Tuir.	SÌ	NO
<b>Spese telefoniche</b>	20% spese telefonia fissa e mobile.	SÌ	NO



## Check list versamenti modello Redditi PF

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi ai versamenti dovuti in base al modello Redditi PF (persone fisiche).

DICHIARANTE		ELENCO VERSAMENTI ANNO		2023			
Marco Rossi Via Verdi, 26 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS MRC 70A16 C118 M							
<b>IRPEF</b>							
Saldo 2022	Cod. F24 4001	€ - 102,00	<input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Debito	Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note		
1° acconto 2023	Cod. F24 4033	€ 181,76		Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto		Compensazione parziale con saldo 2022	
2° acconto 2023	Cod. F24 4034	€ 272,65		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto			
<b>Totale versato</b>		<b>€ 352,41</b>					
<b>IRAP</b>							
Saldo 2022	Cod. F24 3800	€	<input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Debito	Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note		
1° acconto 2023	Cod. F24 3812	€		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto			
2° acconto 2023	Cod. F24 3813	€		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto			
<b>Totale versato</b>		<b>€</b>					
<b>ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE</b>							
Saldo 2022	Cod. F24 3844	€ 45,00	<input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/> Debito	Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note		
Acconto 2023	Cod. F24 3843	€ 19,00		Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto			
<b>Totale versato</b>		<b>€ 64,00</b>					
<b>ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE</b>							
Saldo 2022	Cod. F24 3801	€ 147,00	<input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/> Debito	Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note		
<b>Totale versato</b>		<b>€ 147,00</b>					
<b>CONTRIBUTI IVS</b>							
Saldo 2022	F24 <input checked="" type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> PXX	€ - 91,00	<input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Debito	Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note	
1° acconto 2023	F24 <input checked="" type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> PXX	€ 513,10		Versato <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Onere dedotto Quadro RP <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		Compensazione parziale con saldo 2022, da tassare nel quadro RM
2° acconto 2023	F24 <input checked="" type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> PXX	€ 513,10		Versato <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
<b>Totale versato</b>		<b>€ 935,20</b>					



**Check list versamenti modello Redditi PF (segue)**

CEDOLARE SECCA						
Saldo 2022	Cod. F24 1842	€ 450,00	<input type="checkbox"/> Credito <input checked="" type="checkbox"/> Debito	Versato	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note
1° acconto 2023	Cod. F24 1840	€ 653,00		Versato	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
2° acconto 2023	Cod. F24 1841	€ 782,00		Versato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
<b>Totale versato</b>		<b>€ 1.885,00</b>				

IVIE						
Saldo 2022	Cod. F24 4041	€ 0,00	<input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Debito	Versato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note
1° acconto 2023	Cod. F24 4044	€ 346,10		Versato	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
2° acconto 2023	Cod. F24 4045	€ 519,16		Versato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
<b>Totale versato</b>		<b>€ 865,26</b>				

IVA FE						
Saldo 2022	Cod. F24 4043	€ 0,00	<input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> Debito	Versato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Note
1° acconto 2023	Cod. F24 4047	€ 0,00		Versato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
2° acconto 2023	Cod. F24 4048	€ 108,60		Versato	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ridotto	
<b>Totale versato</b>		<b>€ 108,60</b>				



**FAC SIMILE ELENCO VERSAMENTI MODELLO REDDITI PF (COMPILABILE)**



## Check list controllo modello Redditi PF

Con la presente check list si fornisce un utile strumento al fine di porre in essere i principali controlli da effettuare sul Modello Redditi PF prima di procedere all'invio telematico.

• Controllo deleghe F24 acconto imposte e riporto credito anno precedente		<input type="checkbox"/>
• Variazione dati anagrafici:		
- residenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- stato civile	<input type="checkbox"/>	
- soggetti a carico	<input type="checkbox"/>	
• Controllo inserimento contratti di locazione degli immobili		<input type="checkbox"/>
• Controllo variazione terreni/fabbricati		<input type="checkbox"/>
• Inserimento CU (lavoro dipendente, pensione, indennità disoccupazione o mobilità, ecc.)		<input type="checkbox"/>
• Inserimento CU redditi diversi		<input type="checkbox"/>
• Inserimento plusvalenze:		
- anno in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- quote anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento reddito impresa/lavoro autonomo:		
- impresa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- lavoro autonomo	<input type="checkbox"/>	
- forfetario	<input type="checkbox"/>	
- attribuito per trasparenza	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento contributi previdenziali e assistenziali:		
- contributi IVS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- contributi Colf	<input type="checkbox"/>	
- contributo Inail casalinghe	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento previdenza complementare		<input type="checkbox"/>
• Inserimento spese mediche		<input type="checkbox"/>
• Inserimento spese veterinarie		<input type="checkbox"/>
• Inserimento interessi passivi mutui		<input type="checkbox"/>
- controllo percentuale detraibilità	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale		<input type="checkbox"/>
- controllo citazione nel rogito	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento certificazioni assicurazioni:		
- polizze vita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- polizze infortuni	<input type="checkbox"/>	
- polizza contro calamità naturali	<input type="checkbox"/>	
• Inserimento spese funebri		<input type="checkbox"/>
• Inserimento rette frequenza asilo nido		<input type="checkbox"/>
• Inserimento spese istruzione		
- scuole dall'infanzia alle superiori	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- università	<input type="checkbox"/>	
		Verifica limite se privata <input type="checkbox"/>
• Inserimento spese conservatori		<input type="checkbox"/>
• Inserimento erogazioni liberali:		
- Stato/istituzioni pubbliche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- istituzioni religiose	<input type="checkbox"/>	
- enti ricerca scientifica	<input type="checkbox"/>	
- Onlus	<input type="checkbox"/>	
- ONG	<input type="checkbox"/>	
- APS	<input type="checkbox"/>	
- ODV	<input type="checkbox"/>	
- partiti politici	<input type="checkbox"/>	
- istituti scolastici	<input type="checkbox"/>	
- trust/fondi speciali a favore di disabili	<input type="checkbox"/>	

**Check list controllo modello Redditi PF (segue)**

● Inserimento spese ristrutturazione:		
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
● Inserimento spese bonus facciate:		
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
● Inserimento spese acquisto mobili ed elettrodomestici:		
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
● Inserimento spese risparmio energetico:		
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
● Inserimento spese superbonus 110%:		
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
● Inserimento spese "bonus verde":		
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
● Inserimento colonnine ricarica:		
- rate anno in corso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- rate anni precedenti	<input type="checkbox"/>	
● Verifica cessione/sconto bonus edilizi		<input type="checkbox"/>
● Inserimento detrazioni per canoni di locazione:		
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per lavoro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- studenti universitari fuori sede	<input type="checkbox"/>	
- inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale	<input type="checkbox"/>	
- giovani tra i 20 e i 31 anni non compiuti per abitazione principale	<input type="checkbox"/>	
● Inserimento assegni periodici corrisposti:		
- dal coniuge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- al coniuge	<input type="checkbox"/>	
● Inserimento altri oneri:		
- spese assistenza disabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- acquisto veicoli per disabili	<input type="checkbox"/>	
- attività sportiva ragazzi	<input type="checkbox"/>	
- canoni/censi/livelli su immobili	<input type="checkbox"/>	
- abbonamenti trasporto pubblico	<input type="checkbox"/>	
● Fruizione crediti d'imposta (bonus vacanze, prima casa under 36, bonus acqua, ecc.)		<input type="checkbox"/>
● Scadenza versamenti imposte:		
- naturale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- proroga con 0,40%	<input type="checkbox"/>	
- rateizzazione	<input type="checkbox"/>	
● Inserimento beni mobili, immobili, investimenti all'estero		<input type="checkbox"/>
● Calcolo diritto annuale C.C.I.A.A.		<input type="checkbox"/>
● Inserimento Modello Irap		<input type="checkbox"/>
● Inserimento ISA		<input type="checkbox"/>
● Inserimento prospetto ACE		<input type="checkbox"/>
● Inserimento dichiarazione annuale Iva		<input type="checkbox"/>

[FAC SIMILE CHECK LIST CONTROLLO MODELLO REDDITI PF \(COMPILABILE\)](#)

**Check list compensazione crediti da dichiarazione dei redditi**

Si propone una tavola riassuntiva dell'utilizzo dei crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Verdi Nicola

**ESTRATTO CREDITI COMPENSABILI - Anno 2023**

Data presentazione Modello Redditi

28.06.2023

**CREDITI**

Data	Descrizione tributo	Codice/ Anno	Importo	Apposiz. visto	Residuo utilizzabile in compensazione
1.01.2023	Credito Irpef anno 2022	4001/2022	€ 2.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 1.503,00
1.01.2023	Credito Iva anno 2022	6099/2022	€ 1.000,00	<input type="checkbox"/>	€ 0,00
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
			€	<input type="checkbox"/>	€
<b>Residuo crediti compensabili</b>					€ 1.503,00

**DEBITI**

Data	Codice	Descrizione tributo	Codice tributo credito utilizzato	Importo
30.06.2023	AP	Acconto contributo IVS artigiani eccedente il minimale anno 2023	6099/2022	€ 1.000,00
30.06.2023	3850	Diritto annuale C.C.I.A.A. anno 2023	4001/2022	€ 97,00
30.06.2023	4033	Acconto Irpef anno 2023	4001/2022	€ 400,00
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
				€
<b>Totale debiti compensati</b>				€ 1.497,00

[CHECK LIST COMPENSAZIONE CREDITI DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI \(COMPILABILE\)](#)



## Check list canoni percepiti per locazione immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili. **Relativamente ai contratti stipulati dal 2020, per la detassazione dei canoni non percepiti per locazione di immobili abitativi non occorre più attendere la convalida di sfratto, essendo sufficiente l'intimazione di sfratto per morosità o l'ingiunzione di pagamento. Inoltre, è possibile optare per la cedolare secca per le locazioni brevi (massimo 4 appartamenti per periodo d'imposta).**

<b>Nominativo</b>	Verdi Antonio		<b>Anno</b>	2022			
<b>Dati fabbricato</b>	<b>Indirizzo</b>	Via Grossi, n. 31 - Mantova (MN)					
	<b>Fg.</b>	24	<b>Mapp.</b>	118	<b>Sub.</b> 3		
	<b>Conduttore</b>	<b>Cognome</b>	Bianchi				
		<b>Nome</b>	Luigi				
	<b>Codice identificativo registrazione telematica</b>			T7G13L015088000VD			
	<b>% proprietà</b>	100	<input checked="" type="checkbox"/> Immobile abitativo	<input type="checkbox"/> Immobile non abitativo			
	<b>Canoni locazione</b>	Importo mensile	€ 300,00	<input checked="" type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo mensile	€ 302,50	<input checked="" type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo trimestrale	€	<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	Da ..... a .....		
		Importo annuo	€	<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		<b>Note</b>					
		Canone percepito	€ 3.612,50				
		Canone non percepito	€				
		Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta	€				
		Convalida sfratto per morosità		<input type="checkbox"/> Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti			
Intimazione di sfratto per morosità							
Ingiunzione di pagamento							
<b>Dati fabbricato</b>	<b>Indirizzo</b>	Via Brescia, 15 - Mantova (MN)					
	<b>Fg.</b>	17	<b>Mapp.</b>	99	<b>Sub.</b> 1		
	<b>Conduttore</b>	<b>Cognome</b>	Verdi				
		<b>Nome</b>	Carlo				
	<b>Codice identificativo registrazione telematica</b>			T7H12G026174001CD			
	<b>% proprietà</b>	100%	<input checked="" type="checkbox"/> Immobile abitativo	<input type="checkbox"/> Immobile non abitativo			
	<b>Canoni locazione</b>	Importo mensile	€ 250,00	<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input checked="" type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo mensile	€	<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		Importo trimestrale	€	<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	Da ..... a .....		
		Importo annuo	€	<input type="checkbox"/> Tassazione ordinaria	<input type="checkbox"/> Cedolare secca		
		<b>Note</b>					
		Canone percepito	€ 3.000,00				
		Canone non percepito	€				
		Canoni percepiti per i quali si è usufruito del credito d'imposta	€				
		Convalida sfratto per morosità		<input type="checkbox"/> Credito d'imposta per imposte versate su canoni non percepiti			
Intimazione di sfratto per morosità							
Ingiunzione di pagamento							

Il sottoscritto dichiara di avere comunicato allo Studio ..... i dati relativi a tutti i contratti di locazione e di non possederne altri utili al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2022, nonché di avere preso visione dell'informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

.....  
Data
Firma interna
Firma cliente



CHECK LIST CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI





**AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

**Verifica requisiti società di comodo**

Uno specifico prospetto del modello Redditi deve essere compilato dalle società per effettuare il test di operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presunti. Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione o disapplicazione da indicare al rigo RS116. Il mancato superamento del test comporta l'applicazione dell'Ires maggiorata al 34,50% (24% + 10,50%). Dal periodo di imposta 2022 è abrogata la disciplina delle perdite sistematiche.

1. Verifica della condizione di "società non operativa" [(ricavi presunti) per società di comodo]							
Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media	%	Ricavi presunti
		2022	2021	2020			
RS117	Titoli e crediti	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.237	x 2% =	€ 424,74 +
RS118	Immobili e altri beni	€ 299.500	€ 299.500	€ 299.500	€ 299.500	x 6% =	€ 17.970 +
RS119	Immobili A/10	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	x 5% =	€ --- +
RS120	Immobili abitativi	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	x 4% =	€ --- +
RS121	Altre immobilizz.	€ 164.771	€ 163.930	€ 151.028	€ 159.909,67	x 15% =	€ 23.986,45 +
RS122	Beni piccoli Comuni	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	x 1% =	€ --- +
<b>Ricavi presunti (RS123, col. 2)</b>							<b>€ 42.381,19 =</b>

2. Verifica della condizione di "società non operativa" [(ricavi effettivi) per società di comodo]					
Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media
		2022	2021	2020	
Ricavi		€ 22.088	€ 9.251	€ 92.703	€ 41.347,33 +
Incrementi di rimanenze		€ ---	€ ---	€ ---	€ --- +
Proventi non straordinari		€ ---	€ ---	€ ---	€ --- +
<b>Ricavi effettivi (RS123, col. 3)</b>					<b>€ 41.347,33 =</b>

Si è in presenza di società non operative se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi presunti

- Note**
- Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, sono escluse quelle in corso di costruzione, nonché gli acconti.
  - I valori dei beni e delle immobilizzazioni sono assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei 2 precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
  - Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 110, c. 1 del Tuir.
  - Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
  - Agli impianti fotovoltaici si applica il coefficiente del 6% previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili. Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la percentuale del 4,75% prevista per tali asset.
  - La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia ha escluso dal calcolo del test di operatività della società partecipante sia la partecipazione in presenza per quest'ultima di causa di esclusione, sia dei crediti da finanziamento eseguito verso la partecipata (in quanto elemento correlato a una partecipazione esclusa dal test) [interpello, istanza prot. 904-1007/14].

3. Determinazione del reddito presunto (se il soggetto è considerato "non operativo")				
Unico SC	Tipologia di beni	Dati dell'esercizio		Ricavi presunti
RS117	Titoli e crediti	€	21.237	x 1,50% = € 318,56 +
RS118	Immobili ed altri beni	€	299.500	x 4,75% = € 14.226,25 +
RS119	Immobili A/10	€	---	x 4,00% = € --- +
RS120	Immobili abitativi	€	---	x 3,00% = € --- +
RS121	Altre immobilizzazioni	€	164.771	x 12,00% = € 19.772,52 +
RS122	Beni piccoli comuni	€	---	x 0,90% = € --- +
<b>Reddito presunto Ires (RS123, col. 5)</b>				<b>€ 34.317,33 =</b>

- Reddito presunto**
- Il reddito presunto, indicato nel rigo RS125, deve essere confrontato con quello indicato nel rigo RN6; se quest'ultimo risulta inferiore al primo, il reddito imponibile di rigo RN6 deve essere integrato di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
  - Il rigo RN6 è aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato.
- Note**
- Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare, nel rigo RS124, colonna 1 la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni quali, ad esempio:
    - proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
    - reddito esente ai fini Ires, anche per effetto di plusvalenze realizzate (art. 87 Tuir);
    - dividendi che fruiscono della detassazione (art. 89 Tuir);
    - importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, c. 4 Tuir.
  - Nella colonna 2 deve essere indicata la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito, qualora in precedenti esercizi sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 86, c. 4 Tuir.
  - In colonna 3 si indica la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2.
  - La maggiore quota di ammortamento del periodo d'imposta (derivante dalle agevolazioni "super-ammortamento" e iper-ammortamento) non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per il test di operatività ma riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.
  - In presenza di una variazione patrimoniale ai fini Ace, il reddito minimo dichiarato è ridotto di un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio (Circ. Ag. Entrate 12/E/2014).

4. Prospetto valore produzione netta minima Irap		
Irap	Descrizione	Importo
IS16	Reddito minimo Ires <sup>1</sup>	€ 34.317,33 +
IS17	Retribuzioni dipendenti, compensi Co.Co.Co., lavoro autonomo occasionale ed altre somme <sup>2</sup>	€ 20.000,00 +
IS18	Interessi passivi <sup>3</sup>	€ 5.000,00 +
IS19	Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap	€ 3.000,00 -
<b>Il valore più elevato rappresenta l'imponibile Irap.</b>		<b>€ 56.317,33 =</b>
<b>Valore presunto produzione netta Irap<sup>4</sup> (IS20)</b>		<b>€ 56.317,33 =</b>
<b>Valore effettivo della produzione (per soggetti Ires: IC76)</b>		<b>€ 50.000,00</b>

**Note**

1. Rigo RS123, colonna 5 per società di capitali; rigo RS18, colonna 5 per società di persone.
2. Sono compresi i compensi a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, c. 1, lett. I) Tuir.
3. Compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria.
4. Nel rigo IS20, si indica il valore della produzione che risulta dalla somma degli importi indicati nei rigi IS16, IS17, IS18, al netto delle deduzioni di cui al rigo IS19.

**TEST OPERATIVITÀ (COMPILABILE)**



## Deducibilità dell'Imu

L'art. 1, c. 715 L. 147/2013 ha introdotto la **deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali** ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La misura è stata modificata nel tempo, fino ad arrivare al 100% con decorrenza dal 2022 (L. 160/2019).

L'accesso a tale beneficio presuppone la soddisfazione del requisito preliminare che l'immobile sia qualificato come strumentale, per natura ovvero per destinazione. La deduzione è, in ogni caso, subordinata al **principio generale di cassa**, in base al quale, ad esempio **nel 2022, è deducibile il 100% dell'Imu pagata nel corso di tale esercizio**. Si genera, pertanto, un disallineamento civilistico-fiscale nel caso in cui l'imposta sia pagata in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio, con la relativa necessità di iscrivere le corrispondenti **imposte anticipate**.

L'Imu resta comunque un'imposta indeducibile dall'Irap e, conseguentemente, le imprese in contabilità ordinaria che hanno contabilizzato il costo per competenza sono tenute al riporto tra le variazioni in aumento.

AMBITO APPLICATIVO	Oggetto	Imu relativa a <b>immobili strumentali</b> <sup>1</sup> .  Si considerano strumentali gli immobili <b>utilizzati esclusivamente</b> per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore <sup>2</sup> .  Per natura <sup>3</sup> .  Per destinazione <sup>4</sup> .
	Esclusioni	Sono esclusi dalla nozione di strumentalità gli immobili a utilizzo promiscuo.  Pertanto, è esclusa la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale e all'uso personale o familiare del contribuente.
	Ambito soggettivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprese individuali e collettive.</li> <li>• Lavoratori autonomi, anche se esercenti l'attività in forma associata.</li> </ul>
DEDUZIONE	100% dal 2022	La deducibilità è stabilita in misura pari al <b>100%</b> ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (mentre è indeducibile ai fini Irap).
IMU DI COMPETENZA	Reddito d'impresa	Costituisce costo deducibile l'Imu di competenza del periodo di imposta in corso al 31.12.2022, <b>a condizione che l'imposta sia pagata</b> dal contribuente.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Imu 2021 versata tardivamente nel 2022:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costo di competenza del periodo di imposta 2021, indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento;</li> <li>- deducibile nel successivo periodo di imposta 2022 all'atto del pagamento, nella misura in cui l'imposta era deducibile nel 2021 (60%), mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.</li> </ul> </li> </ul>
	Soggetti titolari di lavoro autonomo	In assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell'art. 54, c. 1 Tuir, secondo cui sono deducibili le <b>spese sostenute</b> nel periodo di imposta nell'esercizio dell'arte o professione.  L'Imu è <b>deducibile</b> , quindi, nell'anno in cui <b>avviene il relativo pagamento, anche se tardivo</b> .
Sono <b>indeducibili gli interessi e le sanzioni</b> dovute in caso di pagamento tardivo.		

Note

1. **Sono esclusi** gli immobili-merce, gli immobili-patrimonio (art. 90 Tuir), le aree fabbricabili e gli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività.
2. Ai sensi dell'art. 65 Tuir, per le imprese individuali sono strumentali gli immobili annoverati nel libro inventari o nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria (art. 13 D.P.R. 435/2001).
3. Immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (immobile classificato nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E). Dovrebbero essere inclusi anche gli immobili locati a terzi.
4. Per gli esercenti arti o professioni l'immobile è considerato strumentale solo quando è effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (strumentali per destinazione) e dalla contabilizzazione nelle scritture contabili.



ESEMPIO SCRITTURE CONTABILI VERSAMENTO IMU



## Registrazione contabile delle imposte d'esercizio

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano la rilevazione delle imposte a debito o a credito e le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere". Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. Trib., sent. 27.02.2002, n. 2892). Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno "n" e il 31.07 con maggiorazione dello 0,40%, ricordando che il Ministero dell'Economia ha anticipato la proroga, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa), dei termini in scadenza al 30.06.2023 dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva:

- al 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione;
- al 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

### Esempio n. 1

### Imposte a debito con pagamento in unica soluzione

		31.12.n			
CE E 20 CE E 20	SP C II 5-bis SP C II 5-bis  SP C II 5-bis  SP D 12 SP D 12	Diversi	a	Diversi	
		Ires dell'esercizio			6.500,00
		Irap dell'esercizio			3.500,00
					10.000,00
			a	Acconto Irap	3.000,00
			a	Acconto Ires	5.000,00
				500,00	
	a	Credito per ritenute d'acconto su interessi attivi		500,00	
	a	Erario c/imposte Ires	1.000,00		
	a	Erario c/imposte Irap	500,00		
		Rilevazione imposte anno (n).			
		30.06.n+1			
SP D 12 SP D 12 SP C II 5-bis SP C II 5-bis	SP C IV 1	Diversi			
		Erario c/imposte Ires			1.000,00
		Erario c/imposte Irap			500,00
		Acconto Ires			1.500,00
		Acconto Irap			2.500,00
			a	Banca c/c ordinario	5.500,00
		Versamento saldo imposte anno (n) e 1° acconto anno (n+1) in unica soluzione.			5.500,00

### Esempio n. 2

### Modello F24 versamento imposte

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	2003	0101	2022	1.000,00	
	2001	0101	2023	1.500,00	
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>					
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>					
codice ufficio	codice atto				+/- SALDO (A-B)
<b>TOTALE A</b>				<b>2.500,00 B</b>	<b>2.500,00</b>
- omissis -					
SEZIONE REGIONI					
	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1 0	3800	0101	2022	500,00	
1 0	3812	0101	2023	2.500,00	
<b>TOTALE E</b>				<b>3.000,00 F</b>	<b>3.000,00</b>

**Nuovo modello IVA "TR"**

L'Agenzia delle Entrate, in data 14.03.2023, ha aggiornato sia il modello Iva TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale sia le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il modello Iva TR, rispetto a quello precedentemente utilizzato (di cui al Provvedimento direttoriale 26.03.2020) prevede, fra le altre, le seguenti novità: modifiche sulla privacy [artt. 13 e 14 regolamento (UE) 2016/679]; soppressioni e modifiche nei quadri TA e TB; variazioni della tabella generale dei codici di carica. In particolare, si segnalano le nuove percentuali di compensazione previste per il settore agricolo dai già menzionati quadri TA (operazioni attive) e TB (operazioni passive). Al fine di ottenere il rimborso o la compensazione (con possibilità chiedere in parte entrambi) occorre inviare il modello, esclusivamente per via telematica, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre. Ad esempio, **relativamente al 2° semestre 2023, la scadenza è il 31.07.2023.** Il nuovo modello Iva TR doveva essere utilizzato con decorrenza dal 1.04.2023; tuttavia, il modello precedente poteva essere utilizzato fino al 2.05.2023.

**Esempio**

**Quadro TD – Scelta rimborso/utilizzo in compensazione in presenza di operazioni non imponibili superiori al 25% delle operazioni effettuate**

<b>QUADRO TD</b> SEZIONE 1 Sussistenza dei presupposti  SEZIONE 2 Rimborso e/o compensazione	TD1	ALIQUOTA MEDIA	Aliquota media operazioni attive 1 maggiorata del 10%	%	Aliquota media operazioni passive 2	%
	TD2	X	OPERAZIONI NON IMPONIBILI		Percentuale delle operazioni effettuate	38 %
	TD3		BENI AMMORTIZZABILI			
	TD4		SOGGETTI NON RESIDENTI			
	TD5		OPERAZIONI NON SOGGETTE			
	TD6		IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO			30.000 0 0
	TD7		IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE			31.600 0 0

**TA30 : TA32 x 100**

Erogazione prioritaria 1  Imposta relativa alle operazioni 2  Esonero garanzia 3 **1**

**Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi**

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA <sup>4</sup> Mario Rossi

**Visto di conformità**

TD8 Codice fiscale del responsabile del C.A.F.  Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista **VRDLSN70A01F205H**

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA  
Alessandro Verdi

<b>TERMINI DI PRESENTAZIONE</b>	2° trimestre	31.07
	3° trimestre	31.10



**NON SOLO IMPRESA**

**Conguagli del modello 730/2023**

A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef. Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a € 12. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta.

**CONGUAGLI**

<b>Obbligo</b>	Il sostituto di imposta, anche se non presta assistenza fiscale, è obbligato ad effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni modello 730.	In caso di inosservanza: sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.582,00.
<b>Importo minimo</b>	Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00.	
<b>Credito</b>	Il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale effettuate sui compensi del mese di luglio.	Se l'ammontare è insufficiente, gli importi dei crediti residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei mesi successivi del 2023.
	In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti.	Determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
	Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicarlo al contribuente.	Il contribuente farà valere tali importi nella prima dichiarazione utile presentata successivamente.
<b>Debito</b>	Se il contribuente ha chiesto la rateizzazione, il sostituto di imposta calcola l'importo delle singole rate maggiorandolo dei relativi interessi dello 0,33% mensile.	A decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.
	Il versamento avviene unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, tramite modello F24.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cod. 4730 Irpef acconto.</li> <li>• Cod. 4731 Irpef saldo.</li> <li>• Cod. 1630 Interessi su Irpef.</li> <li>• Cod. 3803 Add. Regionale.</li> <li>• Cod. 3790 Interessi Add. Regionale.</li> <li>• Cod. 3846 Add. Comun. - saldo.</li> <li>• Cod. 3845 Add. Comun. - acconto.</li> <li>• Cod. 3795 Int. Add. Comunale.</li> <li>• Cod. 1631 Rimborso Ass. Fiscale.</li> </ul>
	Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell'importo, il sostituto di imposta applica l'interesse dello 0,40% per differito pagamento.	Da versare con le somme cui si riferisce.

**MODELLO 730 INTEGRATIVO**

La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, di conseguenza, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario.

**ACCONTO**

La somma dovuta per la 2ª o unica rata di acconto non è rateizzabile.



## Sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali

L'art. 23 D.L. 48/2023 ha modificato l'importo della sanzione prevista per gli omessi versamenti delle ritenute previdenziali fino a € 10.000. In particolare, la sanzione da € 10.000 a € 50.000 è stata modificata nella misura da una volta e mezza a 4 volte l'importo omesso. Si ricorda che il D. Lgs. 15.01.2016, n. 8 ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro. Il quadro normativo contempla, dunque, due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione. Per effetto di questo intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino a € 1.032, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a € 10.000 annui. Se l'importo omesso è inferiore, invece, si applica la nuova sanzione amministrativa pecuniaria. **Il messaggio Inps 24.05.2023, n. 1931** fornisce precisazioni in merito alle modifiche normative introdotte dal D.L. 48/2023. A seguito di tali modifiche, l'Inps comunica che è stato predisposto un nuovo prospetto di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

### OBBLIGO DI VERSAMENTO DELLE RITENUTE

Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, incluse le trattenute ex artt. 20, 21 e 22, L. 153/1969, devono essere comunque versate dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse.

Le ritenute non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

### OMESSO VERSAMENTO

#### Illecito di natura penale

- Se l'importo omesso è **superiore a € 10.000 annui**<sup>1</sup>:
  - reclusione fino a 3 anni;
  - multa fino a € 1.032.

#### Illecito di natura amministrativa

- Se l'importo omesso **non** è superiore a € 10.000 annui:
  - sanzione amministrativa pecuniaria **da una volta e mezza a 4 volte** l'importo omesso in precedenza (in precedenza sanzione da € 10.000 a € 50.000).

### PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITÀ IN BONAM PARTEM

La natura punitiva della sanzione amministrativa prevista dalla norma rende sostenibile un'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in *bonam partem*.

Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio "più mite", l'Inps procederà direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dal D.L. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall'Inps.

### NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI

Per le violazioni riferite ai periodi di omissione **dal 1.01.2023**, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 L. 689/1981, **entro il 31.12 del 2° anno successivo** a quello dell'annualità oggetto di violazione.

### REGOLARIZZAZIONE

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute **entro 3 mesi** dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

#### Nota<sup>1</sup>

L'organo accertatore dovrà provvedere, successivamente all'attivazione della procedura di regolarizzazione ai sensi dell'art. 2, c. 1-bis del D.L. 463/1983, a inoltrare la denuncia all'Autorità giudiziaria nella quale si darà contezza anche dell'esito, negativo o positivo, dell'invito a versare le quote omesse.



## R.E.N.T.Ri. – Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti

**Dal 15.06.2023 è in vigore** il D.M. 4.04.2023, n. 59 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.05.2023, n. 126.

Il Regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti - R.E.N.T.Ri., ai sensi dell'art. 188-bis D.Lgs. 3.04.2006, n. 152.

### R.E.N.T.R.I.

- La sigla **R.E.N.T.Ri.** è l'acronimo di **Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti**, ovvero il nuovo registro digitale che permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso la documentazione digitale.
- Un primo tentativo di modernizzazione delle modalità di tracciamento dei rifiuti era stato previsto dalla L. 296/2006 che disponeva l'implementazione di "un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti".
- Questo sistema si chiamava **SISTRI**, ovvero Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, la novità di rilievo era costituita dall'impiego "di dispositivi elettronici e di un particolare software realizzato dal Ministero dell'Ambiente per tracciare il percorso seguito dai mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, allo scopo di avere certezza che i carichi trasportati giungano effettivamente agli impianti di recupero o di smaltimento autorizzati".
- L'art. 6 D.L. 14.12.2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" stabilì la definitiva chiusura del SISTRI. Il medesimo decreto-legge, nel cancellare il SISTRI, poneva le basi per un nuovo sistema di tracciabilità.
- **Il SISTRI è stato abrogato il 1.01.2019.**

### DECRETO 4.04.2023, N. 59

- Il D.M. Ambiente 4.04.2023, n. 59, che si compone di 24 articoli e 3 allegati, stabilisce le regole per il funzionamento della piattaforma gestita direttamente dal dicastero e utilizza la piattaforma dell'Albo nazionale gestori ambientali connessa alla rete telematica delle camere di commercio, avrà il compito di raccogliere e rendere disponibili in formato digitale i dati sui rifiuti prodotti e gestiti dai soggetti obbligati all'iscrizione.
- È composto da:
  - **sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
  - **sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti e dei dati relativi ai sistemi di geolocalizzazione.
- Per l'iscrizione al R.E.N.T.Ri. è dovuto un diritto di segreteria ed il pagamento di un contributo annuale con riferimento ad ogni unità locale soggetta all'obbligo di iscrizione (per unità locale, così come indicato dal decreto in oggetto va intesa una sede operativa come ad esempio un negozio, un'officina, uno stabilimento, un laboratorio oppure una sede amministrativa o gestionale nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche). I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi al R.E.N.T.Ri. volontariamente (in allegato è possibile scaricare la tabella con i contributi annuali e il diritto di segreteria).
- A differenza del precedente sistema di tracciabilità, il R.E.N.T.Ri. avrà un avvio progressivo.

### SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL RENTRI

- Sono tenuti a iscriversi al R.E.N.T.Ri.:
  - a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  - b) i produttori di rifiuti pericolosi;
  - c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  - d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.



## AGEVOLAZIONI

**Esenzioni Imu dal 2023**

L'art. 1, c. 81 L. 29.12.2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha aggiunto la lett. g) all'art. 1, c. 759 L. 27.12.2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria (Imu).

Nel dettaglio si prevede l'**esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, c. 2, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.**

Il soggetto passivo dovrà comunicare al comune interessato, secondo modalità telematiche che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1.01.2023), sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa nei casi in cui cessi il diritto all'esenzione Imu.

- Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.**

Dalla formulazione della norma riguardante l'Imu emerge che sono esonerati dal pagamento dell'Imu solo gli immobili siti sul proprio territorio, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. La novità è rappresentata dal fatto che l'esonero è condizionato dalla destinazione degli immobili e non compete più per quelli ubicati sul territorio di altri enti. Gli immobili devono essere diretti a soddisfare compiti istituzionali dell'ente pubblico (sede o ufficio) che ne è proprietario. **Non è sufficiente che siano messi a disposizione di terzi, anche se per obbligo di legge.** È indispensabile che l'utilizzo avvenga in forma immediata e diretta, e cioè da soggetti interni alla struttura organizzativo-amministrativa dell'ente, poiché solo in questo caso l'uso può essere caratterizzato da fini istituzionali. Per esempio, non sono più esenti gli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica.

- **Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9:**
  - E/1 Stazioni per servizio di trasporti, terrestri, marittimi e aerei
  - E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;
  - E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;
  - E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;
  - E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;
  - E/6 Fari, semafori, torri per rendere di uso pubblico l'orologio comunale;
  - E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culto;
  - E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia;
  - E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.
- Fabbricati con destinazione a **usi culturali** di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29.09.1973, n. 601.
- Fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all'**esercizio del culto**, purché compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione.
- Fabbricati di proprietà della **Santa Sede** indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11.02.1929 e reso esecutivo con L. 27.05.1929, n. 810.
- Fabbricati appartenenti agli **Stati esteri e alle organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
- **Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati**, ubicati nei **Comuni classificati totalmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT (si veda elenco Comuni italiani dal 1.01.2015 <http://www.istat.it/it/archivio/6789>); terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai **coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.
- Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, c. 1, lett. i) D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al D.M. Economia 19.11.2012, n. 200.

**Dal 2023, a seguito della legge di Bilancio 2023, sono esentati dal pagamento dell'Imu anche i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia, secondo le modalità che saranno individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.**

**IMMOBILI  
ESENTI  
DA IMU  
A SEGUITO  
DELLA  
LEGGE  
DI BILANCIO  
2023**





## Finanziamento alle imprese dei Comuni alluvionati della Regione Marche

Nel mese di settembre 2022 parte del territorio delle Province di Pesaro e Urbino, Ancona e Macerata è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato ingenti perdite alle attività economiche e produttive, alle strutture, nonché ai materiali e merci presenti all'interno delle stesse in alcuni casi fino alla completa inutilizzabilità delle merci e inagibilità dei locali.

La Camera di Commercio delle Marche, grazie anche alle risorse del Fondo Perequativo per le calamità naturali messo a disposizione da Unioncamere nazionale, intende sostenere i territori dei Comuni della Regione Marche interessati dagli eventi alluvionali con uno stanziamento complessivo di € 600.000,00.

### BENEFICIARI

- Sono ammesse ai contributi del presente bando le **M PMI delle Marche che, al momento della presentazione della domanda:**
  - risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese;
  - abbiano sede legale e unità locali entrambe nei territori dei Comuni della regione Marche di seguito previsti o, in alternativa, sede legale o unità locale, almeno una delle quali operativa, purché effettivamente vi si svolga attività produttiva con addetti nel territorio dei Comuni:
    - per la provincia di Pesaro e Urbino: Acqualagna, Cagli, Cantiano, Fano, Fossombrone, Frontone, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, Pesaro, San Lorenzo In Campo e Serra Sant'Abbondio;
    - per la provincia di Ancona: Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelbidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Filottrano, Genga, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Montemarciano, Montecarotto, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Staffolo, Trecastelli;
    - per la provincia di Macerata: Apiro, Appignano, Camerino, Cingoli, Corridonia, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Mogliano, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Porto Recanati, Recanati, San Severino Marche, Sefro, Tolentino, Treia, Urbisaglia.

### PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

- Le domande di contratto di sviluppo devono avere a oggetto investimenti per l'acquisto di beni strumentali e opere con cui migliorare la risposta alle emergenze e per la prevenzione quali:
  - a) barriere frangiacque/paratie;
  - b) strutture per elevare materiali e macchine;
  - c) serramenti a tenuta stagna anti-allagamento;
  - d) sistemi di canalizzazione e/o recupero dell'acqua;
  - e) attrezzature e macchinari per la rimozione e movimentazione di terra e fango;
  - f) generatori elettrici;
  - g) motopompe;
  - h) sistemi di comunicazione e diffusione di segnali di emergenza ed evacuazione, oltre a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
  - i) sistemi di assorbimento e contenimento di sostanze disperse nell'ambiente oltre le previsioni di legge;
  - j) spese di assicurazione per danni da eventi climatici.

### AGEVOLAZIONE

- È concesso un **contributo del 50% dei costi ammissibili fino a un massimo di € 5.000,00.**
- Solo per quanto concerne le spese di assicurazione per danni da eventi climatici il contributo è concesso al 60% dei costi ammissibili e quietanzati, fino a un massimo di € 2.000,00.

### SCADENZE

- Il bando sarà accessibile **dal 4.12.2023** solo per consentire la precompilazione delle pratiche e il caricamento degli allegati.
- Le domande potranno essere inviate **dal 11.12.2023 al 18.12.2023.**

30 giugno 2023

31

## SCADENZARIO

**Principali adempimenti mese di luglio 2023**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 1 luglio	Modello 730/2022	<b>Conguagli</b> - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
	Canone RAI	<b>Esonero</b> - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2023 al 31.01.2024 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2024.
	Riforma sport	<b>Entrata in vigore</b> - Dal 1.07.2023 entreranno in vigore le norme relative alla Riforma dello Sport con riferimento al lavoro sportivo.
Lunedì 3 luglio	Bonus occhiali	<b>Domanda</b> - Termine di presentazione della domanda sulla piattaforma dedicata predisposta dal Ministero della Salute (bonusvista.it).
Sabato 8 luglio	MUD	<b>Presentazione</b> - Termine di presentazione del modello MUD per le dichiarazioni riferite al 2022 (D.P.C.M. 3.02.2023).
Lunedì 10 luglio	Inps	<b>Lavoratori domestici</b> - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	<b>Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2023.
Sabato 15 luglio	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		<b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Imposta di bollo	<b>Fattura elettronica</b> - Per le fatture elettroniche inviate mediante SDI l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. <b>Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre</b> l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.	
Domenica 16 luglio <sup>1</sup>	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		<b>Redditi 2023</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2023 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.
	Iva	<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2023.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

30 giugno 2023

**Principali adempimenti mese di luglio 2023 (segue)**

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Domenica 16 luglio<sup>1</sup> (segue)</b>	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	<b>Imposta sulle transazioni finanziarie</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	<b>Inps</b>	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	<b>Agricoltura</b> - Versamento della 1 <sup>a</sup> rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2023.	
<b>Lunedì 17 luglio</b>	<b>Ragionieri commercialisti</b>	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 4 <sup>a</sup> rata dei contributi minimi e di maternità per il 2023.
<b>Giovedì 20 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Modello Redditi 2023</b> - Il MEF ha comunicato la proroga per professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza al 30.06.2023: - entro il 20.07.2023, senza alcuna maggiorazione; - entro il 31.07.2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
	<b>Registratori telematici</b>	<b>Verifiche periodiche</b> - Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre precedente.
<b>Domenica 23 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.2023.
<b>Martedì 25 luglio</b>	<b>Iva</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del <b>trimestre</b> precedente.
<b>Sabato 29 luglio</b>	<b>Iva</b>	<b>Modello Iva 2023</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
	<b>Bilancio</b>	<b>Deposito</b> - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2023.
<b>Domenica 30 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Mod. Redditi 2023</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2022 e/o del 1° acconto 2023 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2023) o della 1 <sup>a</sup> rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023, con la maggiorazione.
		<b>Rateazione 2023</b> - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il relativo versamento.
		<b>Irap 2023</b> - Termine di versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.
		<b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 <sup>a</sup> rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2022 e di 1° acconto 2023, con la maggiorazione.
		<b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione.
		<b>Sostituti d'imposta "minimi"</b> - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2022 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
	<b>Cedolare secca</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.
<b>Isa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.	
<b>Immobili all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).	



## Principali adempimenti mese di luglio 2023 (segue)

Scad. 2023	Tributo Contributo	Descrizione	
<b>Domenica 30 luglio<sup>1</sup> (segue)</b>	<b>Attività finanziarie all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFAE), a titolo di saldo 2022 e 1° acconto 2023, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).	
	<b>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.	
	<b>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).	
	<b>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).	
	<b>Rivalutazione beni d'impresa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 3 <sup>a</sup> rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020, con la maggiorazione.	
	<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.	
	<b>Iva</b>	<b>Versamento</b> - Versamento Iva anno 2022 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2023, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2023, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.	
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.	
	<b>Inps</b>	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2022 e acconto 2023 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. <b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2022 e del 1° acconto per il 2023, con la maggiorazione.	
	<b>Lunedì 31 luglio</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Redditi 2023</b> - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2022 e del 1° acconto 2023 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. <b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
<b>Iva</b>		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. <b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. <b>Regime OSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 2° trimestre 2023 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).	
<b>Inps</b>		<b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.	
<b>Libro unico del lavoro</b>		<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	
<b>Agenti</b>		<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.	
<b>Assemblee</b>		<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	
<b>Agcm (Antitrust)</b>		<b>Videoconferenza</b> - Fino al 31.07.2023 è possibile svolgere le assemblee in videoconferenza anche in assenza di previsioni statutarie in tal senso (D.L. 198/2022).	
<b>Enti locali</b>		<b>Contributo</b> - Termine di versamento del contributo 2023 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000. <b>Bilanci</b> - Termine di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 degli enti locali (Conferenza Stato-Città 30.05.2023).	
<b>Nota<sup>1</sup></b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	